

Allegato A alla delibera n. 203/2022 del 3 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Ferrotramviaria S.p.A. – Direzione Infrastruttura, nonché al Prospetto
informativo della rete 2023 (edizione Settembre 2022).**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR.....	5
2.1 Valutazioni dell’Autorità	5
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni.....	6
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	7
3.1 Valutazioni dell’Autorità	7
3.2 Indicazioni.....	7
3.3 Prescrizioni.....	7
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	7
4.1 Valutazioni dell’Autorità	7
4.2 Indicazioni.....	7
4.3 Prescrizioni.....	7
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR.....	7
5.1 Valutazioni dell’Autorità	7
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni.....	8
6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR.....	8
6.1 Valutazioni dell’Autorità	8
6.2 Indicazioni.....	9
6.3 Prescrizioni.....	9
7. Allegati al PIR	9
7.1 Valutazioni dell’Autorità	9
7.2 Indicazioni.....	10
7.3 Prescrizioni.....	10

Premessa

Con nota del 30 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) in data 7 ottobre 2022 ed acquisita al prot. 20974/2022, Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito FT) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito web istituzionale la bozza finale del PIR 2024 (acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 22002/2022 dell'11 ottobre 2022) rendendo noto che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati entro il termine della consultazione sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali al "Consorzio Ferrovie Pugliesi" (nel seguito: AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Nel presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito GI).**

Le indicazioni e prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite anche al PIR 2023.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
OSP:	Obblighi di Servizio Pubblico;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro normativo*”, procedendo ad introdurre il riferimento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante: “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti*”.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

Infine, si ritiene necessario rimuovere nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 in quanto non sarà più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro normativo*”, introducendo il riferimento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro normativo*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, “*Quadro normativo*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 2.3.1, “*Accordo quadro*”, si ritiene opportuno che il GI verifichi i contenuti della sezione “*Non utilizzo delle tracce contrattualizzate*”, curandone l’armonizzazione con quanto previsto, in termini di penali, al paragrafo 4.6, “*Regole per la mancata designazione/contrattualizzazione/utilizzazione della capacità*”, valutandone l’eventuale eliminazione, in quanto riportante contenuti replicati nel suddetto paragrafo 4.6.

Per quanto attiene agli obblighi dell’IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi si ritiene necessario che, al paragrafo 2.3.2.4, “*Assicurazioni*”, il GI adegui i massimali previsti per sinistro e per anno a quelli definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante “*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti*”.

Per quanto riguarda il paragrafo 2.4.1.1 “*Trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza*” si ritiene necessario che il GI introduca la specificazione che il riscontro alla clientela viene fornito con modalità e tempistiche definite dalle specifiche Misure riportate nella delibera ART n. 28/2021.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l’esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.4.3, “*Obblighi dell’impresa ferroviaria*”, sia integrato dall’indicazione dell’obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR su treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell’IFN ed al fine di omogenizzare l’informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.4, “*Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione*”, sia integrato con l’introduzione dell’obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

Con riferimento al paragrafo 2.4.9, “*Specifiche richieste dell’impresa ferroviaria*”, si rende opportuno inserire una parte descrittiva delle fattispecie di cui ai tre bullets presenti nel paragrafo.

Con riferimento al paragrafo 2.5.2, “*Regole di Gestione*”, ed in particolare alla sezione “*Soglie di puntualità*”, si rende necessario che il GI specifichi nel PIR che entro il 31 marzo di ogni anno (x), il GI medesimo pubblica, in apposito allegato o in apposita sezione del proprio sito web istituzionale, i valori target degli indicatori di puntualità definiti dal CdS con la Regione Puglia, riferiti all’orario a cui il PIR si riferisce (x+1) e quelli a consuntivo riferiti all’esercizio dell’anno precedente (x-1).

Analogamente il GI dovrà esplicitare nel medesimo paragrafo che si impegna a pubblicare i valori obiettivo e quelli a consuntivo di un indicatore di puntualità che rappresenti la performance del GI medesimo (percentuale dei treni circolati giunti a destino in fascia di puntualità e di quelli giunti a destino fuori della fascia di puntualità per causa riconducibile a responsabilità del GI), che dovrà essere opportunamente descritto ed introdotto nella sezione 2.5.2.1, da ridenominarsi “*Indicatori di puntualità*”.

2.2 Indicazioni

2.2.1 Si dà indicazione al Gestore di verificare i contenuti della sezione “*Non utilizzo delle tracce contrattualizzate*” del paragrafo 2.3.1, “*Accordo quadro*”, curandone l’armonizzazione con quanto previsto, in termini di penali, al paragrafo 4.6, “*Regole per la mancata*

designazione/contrattualizzazione/utilizzazione della capacità", procedendo eventualmente all'eliminazione della citata sezione del paragrafo 2.3.1.

- 2.2.2 Si indica al Gestore di integrare i contenuti del paragrafo 2.4.9, "Specifiche richieste dell'impresa ferroviaria", con una descrizione delle fattispecie di cui ai tre *bullets* presenti nel paragrafo.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 2.3.2.4, "Assicurazioni", i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell'IF a quelli previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante "*Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*".
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore, con riferimento al paragrafo 2.4.1.1, "Trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza", di integrare il testo del paragrafo come segue: "*In ottemperanza al p.to b della Misura 5.2 della Delibera ART n. 28/2021, nel caso in cui il reclamo venga respinto per profili di competenza, l'Ufficio Relazioni con la Clientela provvederà, informandone l'utente, a trasmettere il reclamo al soggetto competente, tempestivamente e comunque entro il termine massimo previsto dalla carta dei servizi del gestore di stazione, che provvederà a fornire riscontro con le modalità e le tempistiche definite dalle specifiche Misure di cui alla delibera ART n. 28/2021*".
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.4.3, "Obblighi dell'impresa ferroviaria", un punto elenco che evidensi, in caso di anomalia nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR da assistere, specificando il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.4 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni dell'elenco puntato del paragrafo 2.4.4, "Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione", con il seguente punto: "*fornire le informazioni sui servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno*".
- 2.3.5 Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 2.5.2, "Regole di gestione", ed in particolare alla sezione "Soglie di puntualità", che il medesimo Gestore si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, in apposito allegato al PIR o in idonea sezione del proprio sito web istituzionale, i valori obiettivo degli indicatori di puntualità previsti nel CdS con la Regione Puglia, per l'orario a cui il PIR si riferisce, nonché i valori a consuntivo, riferiti all'esercizio precedente, dei suddetti indicatori.
- 2.3.6 Si prescrive al Gestore di indicare nel PIR che si impegna a pubblicare, con le stesse modalità e tempistiche di cui alla precedente prescrizione 2.3.5, i valori obiettivo e a consuntivo dell'indicatore di puntualità – Performance del Gestore, che dovrà essere descritto e riportato nella sezione 2.5.2.1, da rinominarsi "Indicatori di puntualità".

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.1.1, “*Pacchetto minimo di accesso*”, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono anche quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.1.1, "Pacchetto minimo d'accesso", con quanto di seguito indicato: "Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI".

6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.2 "Sistema tariffario", il GI ha riportato il periodo che segue "Per FT-DI la determinazione dei canoni di utilizzo delle tracce orarie TPL e dei servizi vengono definiti all'interno del Contratto di Servizio sottoscritto tra FT-DI e Regione Puglia. Per tutte le ulteriori prestazioni non previste dal pacchetto minimo di accesso o non ricomprese nel presente documento, FT-DI predispone l'erogazione di servizi a richiesta dell'Impresa Ferroviaria. Il corrispettivo di tali servizi è determinato, di volta in volta, nei Contratti di Utilizzo dell'Infrastruttura stipulati fra FT-DI, per il tramite del Consorzio Ferrovie Pugliesi, e le singole Imprese Ferroviarie. Il corrispettivo di servizi non previsti nel Contratto di Utilizzo verrà determinato di volta in volta in funzione della specifica richiesta".

In relazione a quanto sopra si rende necessario precisare quanto segue.

La determinazione dei canoni e delle tariffe per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) ed ai servizi offerti dal GI, anche in qualità di operatore d'impianto, vengono definiti dall'AB sulla base dei principi e criteri dettati dall'Autorità nell'ambito dell'esercizio delle prerogative ad essa attribuite dalla normativa vigente e volti a stabilire un loro ammontare, correlato ai costi di gestione (o a loro quota parte) e di fornitura dei servizi, debitamente documentati sulla base di contabilità regolatorie, fermo restando il residuo contributo diretto che la Regione potrà erogare direttamente al GI ad integrazione dei ricavi connessi alla riscossione dei suddetti canoni e tariffe, a copertura integrale dei costi sostenuti dal GI.

Il GI è pertanto tenuto a riscuotere i suddetti canoni e corrispettivi dalle IF che utilizzano l'infrastruttura ed i servizi ad essa connessi, anche nell'ambito di servizi onerati da OSP ed affidati dalla Regione attraverso la stipula di appositi CdS.

La riscossione di detti canoni contribuisce, insieme al contributo che la Regione eroga direttamente al GI dell'infrastruttura, ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione. Fermo restando, quindi, l'onere finanziario complessivo per l'Amministrazione regionale, la stessa provvede a disporre - nell'ambito delle previsioni del CdS, eventualmente adeguato a tal fine - una rifusione dei costi che l'IF affidataria del CdS sostiene per il pagamento dei suddetti canoni e tariffe, incassati dall'AB e trasferiti al GI, provvedendo ad una corrispondente riduzione, di pari entità, del contributo direttamente erogato al GI.

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti,

da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi¹.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.2, “*Sistema tariffario*”, il periodo recante: “*Per FT-DI la determinazione dei canoni di utilizzo delle tracce orarie TPL e dei servizi vengono definiti all'interno del Contratto di Servizio sottoscritto tra FT-DI e Regione Puglia. Per tutte le ulteriori prestazioni non previste dal pacchetto minimo di accesso o non ricomprese nel presente documento, FT-DI predispone l'erogazione di servizi a richiesta dell'Impresa Ferroviaria. Il corrispettivo di tali servizi è determinato, di volta in volta, nei Contratti di Utilizzo dell'Infrastruttura stipulati fra FT-DI, per il tramite del Consorzio Ferrovie Pugliesi, e le singole Imprese Ferroviarie. Il corrispettivo di servizi non previsti nel Contratto di Utilizzo verrà determinato di volta in volta in funzione della specifica richiesta, conformemente al quadro regolatorio nazionale ed europeo*”.
- 6.3.2** Si prescrive al Gestore di riportare, nei pertinenti paragrafi del capitolo 6 del PIR, “*Tariffe e Performance Regime*”, i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento “*Open Access - Basic*”) e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all'IFN, come determinati da RFI.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al tema dell'assistenza alle Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) 2021/782, si rende necessario integrare le informazioni sulle dotazioni delle località di servizio aperte al servizio viaggiatori di cui all'Allegato 1, “*Caratteristiche dell'infrastruttura*”, Capitolo 4, “*Località di servizio*”, aggiungendo alle singole tabelle relative alle stazioni e fermate una riga in cui sia indicata l'eventuale appartenenza all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea].

Con riferimento all'Allegato 2 al PIR, riportante lo schema di Accordo Quadro tipo per i servizi di trasporto pubblico locale, il detto schema all'art. 9 richiama in termini generali gli aspetti qualitativi di cui alla delibera n. 16/2018 che il Gi si impegna a monitorare. Per maggior chiarezza, ed in analogia agli altri GI che adottano AQ, pare opportuno che l'art. 9 sia integrato specificando che gli indicatori, i relativi target e il sistema correlato di penali, sono oggetto di negoziazione con l'ente affidante il servizio OSP e devono trovare adeguata descrizione nell'ambito di un allegato (Allegato G o altro) parte integrante dell'AQ; per coerenza andrà eventualmente integrato l'elenco di cui all'art. 14.

¹ Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare l'art. 9 dell'Accordo quadro tipo esplicitando che gli indicatori, i livelli minimi nonché il correlato sistema di penali, di cui alla Misura 15 della delibera n. 16/2018, sono oggetto di negoziazione tra Richiedente e GI e devono essere riportati nell'Allegato G o in altro specifico Allegato, che costituisce parte integrante dell'AQ. A tal riguardo va eventualmente aggiornato l'elenco di cui all'art. 14 dell'AQ, introducendo gli eventuali nuovi allegati.
- 7.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare le tabelle di cui all'allegato 1, "Caratteristiche dell'infrastruttura", Capitolo 4, "Località di servizio", con una riga in cui sia indicata l'eventuale appartenenza all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: "STI PMR 2008", "STI PMR 2014", "Non applicabile".